

REGOLAMENTO (CEE) N. 2215/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2793/86 che stabilisce i codici da utilizzare nei formulari previsti dai regolamenti (CEE) n. 678/85, (CEE) n. 1900/85 e (CEE) n. 222/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 679/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo all'adozione del modello di formulario di dichiarazione da utilizzare negli scambi di merci all'interno della Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che istituisce modelli comunitari di dichiarazione di esportazione e d'importazione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1059/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2793/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, che stabilisce i codici da utilizzare per la compilazione dei formulari di cui ai regolamenti (CEE) n. 678/85, (CEE) n. 1900/85 e (CEE) n. 222/77 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1159/89⁽⁶⁾, prevede, fra l'altro, l'indicazione nella prima suddivisione della casella n. 20 dei formulari di un codice Incoterm; che la camera di commercio internazionale ha deciso di modificare questi Incoterms; che è opportuno modificare in tal senso anche il regolamento (CEE) n. 2793/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la circolazione delle merci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2793/86 è modificato come segue: figurante la tabella alla rubrica « casella n. 20: condizioni di consegna » è sostituita dalla tabella seguente:

Prima sottocasella	Significato	Seconda sottocasella
Codice Incoterm	Incoterm-CCI/CEE Ginevra	Località da precisare
EXW	FRANCO FABBRICA	Ubicazione della fabbrica
FCA	FRANCO VETTORE	... punto designato
FAS	FRANCO SOTTO BORDO	Porto d'imbarco convenuto
FOB	FRANCO A BORDO	Porto d'imbarco convenuto
CFR	COSTO E NOLO (C&F)	Porto di destinazione convenuto
CIF	COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO (CAF)	Porto di destinazione convenuto
CPT	PORTO PAGATO FINO A	Punto di destinazione convenuto
CIP	PORTO PAGATO, ASSICURAZIONE INCLUSA FINO A	Punto di destinazione convenuto
DAF	RESO FRONTIERA	Luogo di consegna convenuto alla frontiera
DES	EX SHIP	Porto di destinazione convenuto
DEQ	FRANCO BANCHINA	Sdoganato ... porto convenuto
DDU	RESO NON SDOGANATO	Luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione
DDP	RESO SDOGANATO	Luogo di consegna convenuto nel paese d'importazione
XXX	ALTRE CONDIZIONI DI CONSEGNA	Indicare in chiaro le condizioni figuranti nel contratto.

⁽¹⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7.⁽²⁾ GU n. L 107 del 22. 4. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 15. 9. 1986, pag. 74.⁽⁶⁾ GU n. L 119 del 29. 4. 1989, pag. 100.